

STATUTO “ASSOCIAZIONE DIPIORTISTI VALLESANTA ASD”

Art. 1 – Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Associazione Diportisti Vallesanta ASD” (nel seguito indicata come “Associazione”).

L'Associazione ha sede in Levanto, in località Vallesanta, “settore residenti” non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale.

L'Associazione opera all'interno della zona destinata ai diportisti residenti, situata all'interno del terrapieno, in località Vallesanta del Comune di Levanto.

L'Associazione adotta il presente Statuto a modifica ed integrazione del precedente allegato A, adottato insieme all'atto costitutivo redatto il 29 novembre 1995 presso il notaio Rocco Infantino in Levanto, repertorio n. 3166, raccolta n. 1123.

Art. 2 – Finalità e scopi

L'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare attività sportive: pesca, attività subacquee e della nautica e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla FIPSAS - Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS.

L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

L'Associazione s'impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.

L'Associazione promuove iniziative atte a migliorare il grado di socialità tra i fruitori del servizio, compresi programmi di formazione dei soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento.

L'Associazione inoltre, ha la funzione di tramite, tra il singolo assegnatario di posto barca, e l'ente concessionario dell'area, sulla quale essa opera, per cui l'ente concessionario, farà riferimento ad essa per la gestione di tutto ciò che viene movimentato all'interno dell'area in questione. L'Associazione gestisce le attrezzature di proprietà dell'Ente concessionario, costituite da scalo di alaggio e varo imbarcazioni, composto dal binario e relativo carrello. I carrelli di stazionamento di cui sono dotate le imbarcazioni sono invece di proprietà dei singoli soci.

L'Associazione sottopone all'ente gestore programmi annuali di intervento finalizzati a mantenere e potenziare le strutture esistenti, migliorando la qualità del servizio reso ai pescasportivi e ai diportisti.

Art. 3 – Durata

L'Associazione avrà durata illimitata.

Art. 4 – Soci

Sono soci ordinari dell'Associazione le persone residenti nel Comune di Levanto, assegnatarie di posto barca sull'area indicata all'art. 1 e che, in possesso delle qualità richieste per l'esercizio della pesca sportiva e dell'attività nautica, siano ammesse come tali dal Consiglio Direttivo, secondo le norme previste da apposito regolamento disciplinante i rapporti tra ente concessionario e singoli assegnatari.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda al Presidente, dichiarando di accettare le norme del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, provvede ad accettarla o respingerla.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, e all'elettorato attivo e passivo.

I soci devono provvedere al pagamento, nella misura, termini e norme fissate dall'Assemblea, delle quote associative che valgono per l'intero anno, non sono frazionabili né trasmissibili; i soci non in regola con il pagamento perderanno il posto barca e il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in corso per l'anno successivo.

I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione.

Art. 6 – Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

La radiazione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, **e deve essere convalidata dall'assemblea dei soci.**

Art. 7 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di eleggere il Collegio dei Probiviri in numero di quattro membri più due supplenti scelti tra i Soci con diritto di voto e che abbiano almeno dieci anni di anzianità d'iscrizione. Il Collegio elegge fra i Suoi membri il Presidente che dura in carica tre anni. La funzione di probiviro è incompatibile con qualunque altra carica, compresa quella tecnica.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- Dirimere le questioni che dovessero sorgere tra i Soci e Associazione riguardo alla vita sociale.
- decidere entro trenta giorni sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di cui all'art.6
- decidere in seconda istanza le questioni attinenti i nuovi soci che fossero sottoposte al suo giudizio
- Il Presidente del Collegio dei Probiviri può assistere, se convocato, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Amministrazione

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto da sette (7) membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre (3) anni.

In caso di dimissioni o decesso o espulsione di un consigliere, quest'ultimo sarà sostituito dal primo dei non eletti o, in mancanza di ciò sarà scelto dal Consiglio per cooptazione. Il Consiglio, alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Cassiere-Economo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare il bilancio consuntivo e preventivo.

La riunione del Consiglio ha validità, con la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri, e per la validità delle delibere, necessita il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con la sola limitazione per le spese straordinarie oltre il limite del 20% della quota tesseramento Soci. Esso procede pure alla nomina di dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione; compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 9 – Elezione Consiglio Direttivo

I soci che intendono candidarsi devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo uscente che ha il compito di organizzare le elezioni nelle modalità previste dal regolamento, almeno una settimana prima del voto.

Art. 10 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva.

Art. 11 – Cessazione dalla carica di membro del Consiglio Direttivo

- Per dimissioni
- Per assenza non giustificata

Art. 12 - Compiti del consiglio direttivo

- accogliere o respingere le domande di ammissione
- stabilire l'ammontare delle quote sociali chiedendone la ratifica all'assemblea
- adottare provvedimenti disciplinari
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea dei soci
- curare gli affari di ordine amministrativo
- predisporre i regolamenti di propria competenza
- decidere su tutte le questioni che interessino l'associazione e i soci

Art. 13 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità alla Legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci.

Art. 14 – Convocazione

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante affissione nelle bacheche e via mail, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto altro a essa demandato per legge o per Statuto. In caso di modifiche allo statuto, è necessaria la maggioranza del 50% dei soci con diritto al voto + 1

L'assemblea può essere convocata inoltre:

- su domanda firmata da almeno 1/10 dei soci ordinari.
- Da almeno il 50% +1 dei soci aventi diritto al voto, in caso di richiesta di scioglimento del consiglio direttivo.

Art. 15 – Validità assemblea

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più 1 dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti. Hanno diritto di intervento all'assemblea gli associati purchè maggiorenni, ai quali non sia stata irrorata una sanzione definitiva in corso di esecuzione, ed inoltre ogni socio con diritto al voto dovrà provvedere a segnalare ad un componente del consiglio direttivo di norma il segretario, coadiuvato da due soci, la sua presenza ponendo la firma sull'apposito registro prima di entrare nell'aula e nel registro delle votazioni prima di votare.

Art. 16 - Votazione

La votazione potrà essere effettuata per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione o per voto segreto mediante scheda di votazione. La nomina del Consiglio Direttivo, del collegio dei probiviri, così come per questioni attinenti le persone, dovrà sempre avvenire per votazione segreta.

I soci aventi diritto al voto sono solamente i Soci titolari del posto barca.

Ogni socio ha diritto a un singolo voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio mediante delega scritta (una per ogni socio) corredata dalla fotocopia di un documento d'identità, salvo in

questo caso, per l'approvazione dei bilanci, per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei Consiglieri e per lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

L'assemblea nomina un Segretario, due scrutatori, a norma del Regolamento di attuazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea di accertare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Della riunione di assemblea si redige verbale che deve essere letto a tutti i soci presenti all'assemblea, e firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17 – Bilancio e rendiconto economico e finanziario

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo affiggerà in bacheca e invierà mail a tutti i soci, nella lettera di convocazione dell'assemblea, copia del bilancio dell'anno in corso e preventivo di spesa.

Art. 18 – Quota associativa

La quota associativa verrà definita ogni anno in base al preventivo di spesa relativo alla gestione dell'associazione.

Art. 19 - Patrimonio ed esercizi sociali

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. Dai beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
2. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 20 - Mezzi finanziari

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. Dalle quote sociali, come stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse.
3. Da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che *mortis causa*.

In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in riguardo alla devoluzione del patrimonio, a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Regolamento

Per le modalità esecutive del presente statuto si fa riferimento al Regolamento dell'Associazione Diportisti Vallesanta denominato "Precisazioni allo statuto e linee guida sulle modalità operative dell'Associazione Diportisti Vallesanta".